SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre e 14 dicembre 2000 recanti criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali, di risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in materia di mercato del lavoro.

01A0716 - 01A0717

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 41, adottata dalla giunta comunale di Segusino, relativa all'approvazione delle modifiche al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 41, adottata dalla giunta comunale del comune di Segusino, il 30 luglio 1998, con la quale sono state approvate modifiche al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, prevedendo all'art. 13, l'attribuzione di uno specifico punteggio per l'ammissione ai concorsi in relazione al requisito della residenza;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 17 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 41, adottata dalla giunta comunale di Segusino, in data 30 luglio 1998, riguardante l'approvazione delle modifiche al regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 38

01A0844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 320, adottata dalla giunta comunale di Biassono, relativa all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 320, adottata dalla giunta comunale del comune di Biassono (Milano), il 3 novembre 1998, concernente l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con la quale sono stati dettati i criteri per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali allo scopo di attribuire punteggi preferenziali ai cittadini residenti nel comune di Biassono o nella regione Lombardia;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 30 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 320, adottata dalla giunta comunale di Biassono (Milano), in data 3 novembre 1998, riguardante l'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 37

01A0845

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 68, adottata dal consiglio comunale di Calco, relativa alla modifica al regolamento comunale per la disciplina dei concorsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 68, adottata dal consiglio comunale del comune di Calco, il 27 ottobre 1998, con la quale sono state introdotte modificazioni all'art. 11, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, relativo alla valutazione dei titoli nei concorsi, allo scopo di attribuire punteggi preferenziali ai cittadini residenti nel comune di Calco da almeno due anni;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 30 giugno 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 68, adottata dal consiglio comunale di Calco, in data 27 ottobre 1998, riguardante la modifica al regolamento comunale per la disciplina dei concorsi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 36

01A0846

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 332, adottata dalla giunta comunale di Riese Pio X, relativa all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 332, adottata dalla giunta comunale del comune di Riese Pio X, il 2 ottobre 1998 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo all'art. 36 l'attribuzione di uno specifico punteggio per l'ammissione ai concorsi in relazione al requisito della residenza;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 17 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 332, adottata dalla giunta comunale di Riese Pio X, in data 2 ottobre 1998, riguardante l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 39

01A0847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 155, adottata dalla giunta comunale di Ponzano Veneto, relativa all'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 155, adottata dalla giunta comunale del comune di Ponzano Veneto il 16 giugno 1998 con la quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, prevedendo all'art. 29, l'attribuzione di uno specifico punteggio per l'ammissione ai concorsi in relazione al requisito della residenza;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 17 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 155 adottata dalla giunta comunale di Ponzano Veneto, in data 16 giugno 1998, riguardante l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 34

01A0848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Annullamento straordinario della deliberazione n. 19, adottata dal consiglio comunale di Campo San Martino, relativa al regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione n. 19, adottata dal consiglio comunale del comune di Campo San Martino il 7 aprile 1997, con la quale è stato approvato il «Regolamento dei concorsi e delle altre procedure concorsuali», prevedendo tra i titoli valutabili in sede di concorso, l'attribuzione di un punteggio preferenziale ai cittadini residenti nella regione Veneto;

Visti gli articoli 36, comma 3, e 37, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 2, comma 1, n. 1, e 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è stato espresso dalla sezione I nell'adunanza del 3 novembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, della deliberazione n. 19, adottata dal consiglio comunale di Campo San Martino, in data 7 aprile 1997, riguardante il regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Interno, foglio n. 35

01A0849

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 gennaio 2001.

Integrazioni all'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 e ulteriori disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3104).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni della legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza n. 3100, in data 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 in data 4 gennaio 2001;

Viste le note dei prefetti di Salerno e Napoli 9 gennaio e 16 gennaio 2001, che segnalano l'esigenza di integrare l'ordinanza n. 3100/2000, nella parte relativa all'esercizio dei poteri straordinari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del mese di settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 3101, in data 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 in data 3 gennaio 2001;

Considerato che nel comune di Carpineto Sinello (Chieti) il Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche ha accertato l'esistenza di una grave situazione di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che per la situazione di dissesto idrogeologico incombente sul territorio del comune di Carpineto Sinello la regione Abruzzo ha chiesto l'adozione di atti straordinari diretti ad eliminare le situazioni di pericolo;

Sentito il Ministero dell'ambiente;

Acquisite le intese dei presidenti delle regioni Campania, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi

Art. 1.

1. All'art. 17, commi 1 e 2, dell'ordinanza 3100/2000, dopo le parole «Campania» sono inserite le seguenti «e i prefetti delle province della Campania» e le parole «può» sono sostituite dalle seguenti «possono».

Art. 2.

Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza 3100 del 22 dicembre 2000, è soppresso e sostituito dal seguente:

1. «Il prefetto di Napoli delegato, in caso di mancata realizzazione delle attività di cui al precedente comma 1, può disporre anche nelle altre province - avvalendosi del soggetto individuata dall'esito dell'espletamento della procedura di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, come modificato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata nonché della struttura commissariale regionale per l'istruttoria tecnico amministrativa, - la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 o di impianti di stoccaggio, per un periodo di trenta giorni, di rifiuti urbani, nelle more dell'entrata in funzione degli impianti di vagliatura, con provvedimento, anche in deroga alle procedure di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, esegue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica e di appalti, autorizza l'esercizio affidandone la titolarità a soggetti pubblici e la gestione a soggetti pubblici o all'affidataria del servizio definitivo di smaltimento. L'onere della spesa relativa alle attività ed agli interventi di cui al presente articolo farà carico sui fondi assegnati al regione Campania - Commissario delegato ai sensi comma 5 dall'art. 8 della presente ordinanza».

Art. 3.

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 3101/2000, è soppressa la parola «archeologici».

Art. 4.

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni culturali nella regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del mese di settembre 1997, è assegnata ai subcommissari per la regione Marche ed Umbria rispettivamente la somma di lire 240 milioni e 310 milioni. L'onere è posto a carico della disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 5.

1. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e consolidamento del Palazzo Ducale e centro storico nel comune di Carpineto Sinello (Chieti) è assegnata al medesimo comune la somma di lire 4 miliardi a valere sulla disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi che devono essere completati entro 12 mesi dalla data della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

Art. 6.

1. La valutazione dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto da parte della commissione prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, avviene nell'ambito delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti dalla norma citata.

Art. 7.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati, è assegnata al prefetto di Caltanissetta commissario delegato, l'ulteriore somma di lire 410 milioni.

2. Per le attività di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/1998 è assegnata al prefetto di Caltanissetta, commissario delegato, la somma di lire 280 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 690 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Per gli interventi urgenti attribuiti da ordinanze di protezione civile al prefetto di Caltanissetta in qualità di commissario delegato, è autorizzata la deroga alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, collegate alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le quali è già stata prevista la possibilità di deroga.

Art. 8.

1. Per il sostegno tecnico alle attività del Dipartimento della protezione civile connessi alle molteplici emergenze sismiche in atto nel territorio nazionale, l'autorizzazione di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3084/2000 è prorogato al 30 giugno 2001, e l'onere, stimato in lire 200 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

01A1002

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 gennaio 2001.

Nomina dei commissari liquidatori della società «Nuova Breda Fucine S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 550363 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, recante assoggettamento della società Nuova Breda Fucine S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 156, comma 4, il quale stabilisce, fra l'altro, che:

«i patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia S.p.a., Bredafin Innovazione S.p.a., Breda Fucine Meridionali S.p.a., CESIS S.p.a., C.T.O. S.p.a., Efimservizi S.p.a., Oto Breda Finanziaria S.p.a., Oto Trasm S.p.a., Sistemi e tecnologie speciali S.p.a., Safim Leasing S.p.a., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.»;

«le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa.»;

«il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.»;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 4, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, citata nelle premesse, sono nominati commissari liquidatori, in aggiunta a quello in carica, nella società Nuova Breda Fucine S.p.a., l'avv. Sergio Ristuccia, nato a Roma il 5 dicembre 1933 e l'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma 22 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1154

DECRETO 22 gennaio 2001.

Nomina dei commissari liquidatori della società «Efimpianti S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del

31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EF1M».

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 347236 del 20 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994, recante assoggettamento della società Efimpianti S.p.a. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 156, comma 2, il quale stabilisce, fra l'altro, che:

«i patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni S.p.a., Ecosafe S.p.a., Edina S.p.a., Efimdata S.p.a., Etnea Vini S.p.a., Istituto Ricerche Breda S.p.a., Metallotecnica Veneta S.p.a., Nuova Safim S.p.a., Nuova Sopal S.p.a., Olisud S.p.a., Reggiane OMI S.p.a., Safimgest S.p.a., Termomeccanica Italiana S.p.a., sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa»;

«le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti S.p.a.»;

«il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Efimpianti S.p.a.»;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Efimpianti S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 156, comma 2, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, citata nelle premesse, sono nominati commissari liquidatori, in aggiunta a quello in carica, nella società Efimpianti S.p.a., l'avv. Giuseppe Contino, nato a Bologna il 16 febbraio 1925 e l'avv. Cinthia Bianconi, nata a Ixelles il 27 giugno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 22 gennaio 2001

Il Ministro: VISCO

01A1153

DECRETO 25 gennaio 2001.

Modalità di assegnazione e pagamento di una quota delle accise sulle benzine alle regioni Lombardia e Piemonte.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *p)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che, in attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera *p)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che le regioni confinanti con la Svizzera, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nel vicino Stato non facente parte della Unione europea, possono determinare, con propria legge e nell'ambito della quota complessiva dell'accisa a loro riservata, nel rispetto della normativa comunitaria, una riduzione del prezzo alla pompa delle benzine utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti di vendita dal confine;

Visto l'ultimo comma del medesimo art. 12 con il quale si determina che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12;

Considerato che la quota dell'accisa sulle benzine spettante ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene attribuita secondo le disposizioni indicate con il decreto del Ministro del tesoro del 1° marzo 1996;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto interministeriale tenuto conto dell'operatività della nuova normativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme del presente decreto si applicano alle regioni Lombardia e Piemonte che riducono con propria legge il prezzo alla pompa delle benzine ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

2. L'ambasciata d'Italia presso la Repubblica federale svizzera comunica trimestralmente ai presidenti delle giunte regionali il prezzo alla pompa delle benzine, con e senza piombo, praticato nei punti vendita ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri dal confine italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.

3. Le regioni Lombardia e Piemonte informano il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di tutta la regolamentazione autonomamente posta in essere concernente la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.

4. Le regioni Lombardia e Piemonte nell'ambito della predetta autonoma regolamentazione disciplinano le modalità per l'effettuazione dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla pompa e dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto prevedendo la misura delle relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza o abuso, tenendo anche conto delle disposizioni vigenti in materia di accise sugli olii minerali. A tal fine, in occasione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria tiene conto anche delle specifiche disposizioni regionali.

Art. 2.

1. Annualmente entro il mese di marzo di ciascun anno il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi - provvederà a determinare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sulla base dei dati disponibili, dandone comunicazione alle regioni interessate, le differenze tra le quantità espresse in litri delle benzine, con e senza piombo, vendute in ciascun anno precedente nella parte di territorio della regione ove è stata applicata la riduzione rispetto a quelle corrispondenti relative all'anno precedente all'attuazione della normativa regionale.

2. Nel caso in cui le quantità complessive vendute risultino superiori rispetto a quelle vendute nell'anno precedente all'attuazione della normativa regionale, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi provvede a determinare, entro il mese di aprile, la somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari ai nove decimi della media delle aliquote delle accise vigenti in ciascun periodo considerato dell'anno di competenza da corrispondere alle regioni Lombardia e Piemonte. Detto importo viene, entro lo stesso termine, comunicato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. che provvede a rettificarlo sulla base di quanto già attribuito alle medesime regioni ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 1° marzo 1996.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dai commi precedenti il periodo di riferimento precedente all'attuazione della normativa regionale è rapportato al medesimo periodo in cui la stessa è stata resa operativa.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dopo aver provveduto alla ripartizione di cui all'art. 2 del decreto 1° marzo 1996. riversa mensilmente le disponibilità residue su un apposito conto di Tesoreria centrale di nuova istituzione denominato «Ministero delle finanze. Accisa sulle benzine di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 56/2000 - decreto interministeriale n. 3342/E del 25 gennaio 2001». Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese di maggio, provvede ad accreditare ai tesorieri delle regioni Lombardia e Piemonte le somme spettanti ed al versamento delle eventuali somme residue in conto entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo I capitolo 1409.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2001

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

01A1138

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 novembre 2000.

Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari negli scambi intracomunitari di prodotti di origine animale e di animali vivi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 1993, recante determinazione di funzioni e compiti degli Uffici veterinari del ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità 24 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1993, recante convenzioni e registrazioni da effettuarsi presso gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE;

Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), e in particolare l'art. 56 recante apparato sanzionatorio alle violazioni delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 181, recante modifiche e integrazioni al medesimo decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Ritenuto necessario stabilire le prescrizioni che i soggetti obbligati alla registrazione e alla convenzione sono tenuti ad osservare quali primi destinatari di animali e prodotti derivati di origine comunitaria, tenuto anche conto delle intervenute modifiche e integrazioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Considerato che la fissazione delle su citate prescrizioni consente il miglioramento delle modalità di controllo veterinario previste in via ordinaria dal citato decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato e integrato, nonché di assicurare tempestività ed efficacia agli interventi cautelari disposti a seguito di eventuali emergenze sanitarie che interessano animali e prodotti di origine animale provenienti da altri Stati membri, a tutela della salute pubblica e della sanità animale e quale contestuale garanzia per gli stessi operatori nazionali destinatari delle indicate merci;

Considerato che l'informatizzazione delle modalità operative degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari consente sia l'accorpamento della modulistica relativa alle richiamate registrazioni e convenzioni che la correlata unificazione delle registrazioni dei destinatari materiali degli animali e dei prodotti di origine animale effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti CEE;

Considerato, che la richiamata informatizzazione rende altresì opportuno prevedere l'utilizzo di modelli standard anche per altre operazioni afferenti le citate merci comunitarie anche ai fini della successiva elaborazione dei dati relativi ai controlli sanitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Le registrazioni di cui agli articoli 5, comma 4, lettera *a)* e 11, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, sono effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in conformità all'allegato *A)* al presente decreto.

2. Le convenzioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c)*, numeri 2) e 3) e 11, comma 1, lettera *c)*, numeri 3) e 4), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, sono effettuate dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in conformità all'allegato *B)* al presente decreto.

3. Gli obblighi previsti dalle registrazioni e convenzioni effettuate in base al decreto del Ministro della sanità 24 marzo 1993, sono sostituiti da quelli contenuti negli allegati *A)* e *B)* al presente decreto.

4. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, convertono i dati delle registrazioni e convenzioni effettuate in base al decreto del Ministro della sanità 24 marzo 1993, secondo le modalità previste dagli allegati *A)* e *B)* al presente decreto, sempre che sia possibile identificare i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, in collegamento con una struttura di destinazione delle merci; in caso contrario occorre richiedere una nuova registrazione e convenzione in conformità al presente decreto.

5. Il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, anche ai fini della elaborazione dei dati relativi ai controlli sanitari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale comunitari, predispone e dirama, per il tramite degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, l'elenco delle relative voci merceologiche da utilizzare nonché la modulistica necessaria per le altre operazioni connesse al controllo e alla verifica delle merci citate, diversa da quella di cui agli allegati *A)* e *B)*.

6. Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari mettono a disposizione degli assessorati regionali alla sanità e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali l'elenco degli operatori registrati e convenzionati in base alle modalità previste dal presente decreto.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità 24 marzo 1993, citato in preambolo, recante convenzioni e registrazioni da effettuarsi presso gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 362

ALLEGATO *A*

Al Ministero della Sanità
Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari
Compartimento: ………………………………………….

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

In data odierna, presso l'Ufficio per gli Adempimenti Comunitari del Compartimento …………………………………………, il sottoscritto:

(SE PERSONA FISICA):
Cognome e Nome: ……………………………………………………………
Nato a: ……………………………………………………… il: ……………
Residente a: (*) ……………………………………………………………
Prov.: ……………………………… Cod. Fiscale o Partita IVA: ……………………
N° iscrizione alla Cam. Commercio: ……………………… di: ……………………………

oppure

(SE PERSONA GIURIDICA):
Ragione Sociale: ……………………………………………………………
Sede Legale: (*) ……………………………………………………………
Prov.: ……………………………… Partita IVA: ……………………………
N° iscrizione alla Cam. Commercio: ……………………… di: ……………………………

in proprio o rappresentato da:

(DATI DEL RAPPRESENTANTE) (**):
Cognome e Nome: ……………………………………………………………
Nato a : ……………………………………………………… il : ……………
Residente a (****) ……………………………………………………………
Prov.: ……………………………… Cod. Fiscale: ……………………………

☐ ***quale primo materiale destinatario della partita e responsabile della seguente struttura :***
oppure
☐ ***quale primo materiale destinatario della partita che si avvale della seguente struttura :***

(DATI DELLA STRUTTURA)
Indirizzo: ……………………………………………………… CAP: ……………
Comune: ……………………………………… Provincia: ……………………………
ASL di riferimento: ……………………………………………………………
Denominazione struttura: ……………………………………………………………
Tipo attività (1): ……………………………………………………………
Codice azienda (2): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

N° di riconoscimento CEE o nazionale (2): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Voci merceologiche relative alle attività svolte nella struttura (3): ……………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

richiede la registrazione ai sensi del Decreto Legislativo 30/1/1993, n° 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

(*) indicare indirizzo e Comune e CAP.

(**) da compilare solo in caso di rappresentanza di persona fisica o giuridica, con i dati del rappresentante; (allegare in ogni caso copia dell'atto legittimante).

(***) in caso di variazioni, fornire gli aggiornamenti.

(****) indicare indirizzo e Comune.

(1) da scegliere tra attività o strutture autorizzate ai sensi delle seguenti norme:

01	Direttiva 64/433/CEE	(carni fresche)
02	Direttiva 71/118/CEE	(carni fresche di volatili da cortile)
03	Direttiva 91/495/CEE	(carni fresche di coniglio e di selvaggina allevata)
04	Direttiva 92/45/CEE	(carni di selvaggina cacciata)
05	Direttiva 94/65/CEE	(carni macinate e preparazioni di carne)
06	Direttiva 92/5/CEE	(prodotti a base di carne)
07	Direttiva 91/493/CEE	(prodotti della pesca)
08	Direttiva 91/492/CEE	(molluschi bivalvi vivi)
09	Direttiva 92/46/CEE	(latte e prodotti a base di latte)
10	Direttiva 89/437/CEE	(ovoprodotti)
11	Direttiva 90/667/CEE	(materiale alto/basso rischio)
12	Direttiva 64/432/CEE	(bovini/suini)
13	Direttiva 90/539/CEE	(pollame)
14	Direttiva 90/426/CEE	(equidi)
15	Direttiva 91/68/CEE	(ovi-caprini)
16	Direttiva 92/65/CEE	(organismo riconosciuto - altri animali)
17	Direttiva 91/67/CEE	(acquacoltura)
18	Direttiva 90/429/CEE	(seme suino-scambi)
19	Direttiva 88/407/CEE	(seme bovino-scambi)
20	Direttiva 90/167/CEE	(mangimi medicati)
21	Direttiva 92/118/CEE	(prodotti – balai)
22		(esercizio di vendita al minuto e/o locali connessi ai sensi L.283/62)
23		(deposito di sostanze alimentari ai sensi L.283/62)
99		(altro stabilimento o deposito)

N.B. *I riferimenti sono da considerarsi rispetto alle Direttive base, anche se successivamente modificate.*

(2) **se del caso, utilizzare la voce "codice azienda" per gli animali vivi o la voce "N° di riconoscimento CEE o nazionale" per i prodotti;**

(3) da indicare una, due o tutte le macro voci seguenti: **"1. animali vivi"** e/o **"2. prodotti per la genetica"** e/o **"3. prodotti di origine animale"**. Operata la prima selezione, si potrà indicare una o più voci merceologiche di riferimento, da scegliere tra quelle contenute in un elenco predisposto e diramato dal Ministero della Sanità.

Parte a cura dell'Ufficio UVAC

Vista la richiesta di Registrazione presentata dal Signor: (dati identificativi)

si registra il richiedente con il seguente n°: [ ]

La presente registrazione obbliga a:

a) prenotificare l'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ASL e all'UVAC territorialmente competenti;
b) informare circa l'eventuale cessazione di attività nonché su ogni variazione dei dati identificativi del soggetto registrato;
c) verificare, all'arrivo dei prodotti di origine animale o di animali vivi e prodotti per la genetica, la presenza e la corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita (verifica d'identità); in caso di eventuale discordanza si obbliga espressamente a:
   1. segnalare la difformità alla ASL e all'UVAC territorialmente competenti;
   2. non procedere al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta;
d) procedere alla commercializzazione degli animali vivi introdotti, solo dopo aver verificato presso l'UVAC competente che detti animali non debbano essere sottoposti a controllo nel caso in cui l'arrivo degli animali non sia stato segnalato 24 ore prima dell'arrivo;
e) rispettare qualunque disposizione impartita a tutela della salute pubblica o della sanità animale;
f) procedere, in caso di controlli di laboratorio disposti dall'UVAC sulla partita senza che sia stato richiesto il differimento dell'ulteriore commercializzazione della stessa, a registrare tutte le destinazioni successive della partita fino al luogo della sua distribuzione al consumatore finale, quando l'UVAC ne abbia fatto espressa richiesta contestualmente a quella di controllo.

La violazione delle prescrizioni del decreto legislativo 30/1/1993, n° 28 e successive modifiche e degli obblighi di cui alla presente registrazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 56 della legge 24 Aprile 1998, n° 128.

Convenzioni:

- ☐ Il soggetto registrato è anche convenzionato per la intera struttura di riferimento;
- ☐ Il soggetto registrato è anche convenzionato per una parte della struttura di riferimento e specificamente per i seguenti tipi di attività:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

Viene autorizzato l'invio delle prenotifiche tramite sistemi telematici con attribuzione delle seguenti:

User-id: [| | | | | | | | | |] **(indicare una sequenza di 11 cifre e/o lettere maiuscole o minuscole)**

Password: [| | | | |] **(indicare una sequenza di 6 cifre e/o lettere maiuscole o minuscole)**

Data di Registrazione: ...../......./............

Firma del Dirigente UVAC

....

ALLEGATO *B*

Al Ministero della Sanità
Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari
Compartimento

Richiesta di Convenzione

Il sottoscritto: ***(riportare i medesimi estremi identificativi contenuti nella registrazione)***

premesso che

- è registrato presso codesto UVAC di con il n° del ***(indicare la data)***

- svolge attività: ***(indicare quale tra quelle di cui agli articoli: 5 comma 1 lettera c) numeri 2) e 3) e 11 comma 1 lettera c) numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 28/93)***

per la quale è previsto l'obbligo di convenzione ai sensi del decreto legislativo n. 28/93 e successive modifiche

chiede

di essere convenzionato per l'indicata attività.

Data **Firma del richiedente**

Parte a cura dell'Ufficio UVAC

Vista la richiesta di Convenzione presentata dal Signor ***(dati identificativi)***

in data per lo svolgimento dell'indicata attività, si rilascia la Convenzione in oggetto.

Oltre a quanto stabilito nella Registrazione, la presente convenzione obbliga a :

A) nel caso di attività inerente ai prodotti di origine animale:

1) verificare le condizioni di trasporto anche con riguardo, nel caso di prodotti alimentari, alla pulizia e disinfezione del mezzo di trasporto;
2) in caso di frazionamento della partita, conservare i dati del successivo destinatario di ogni frazione per un periodo non inferiore a sei mesi consentendo l'accesso e l'utilizzo di detti dati alle Autorità sanitarie di controllo al fine della tracciabilità dei prodotti;
3) segnalare al Servizio veterinario della ASL e all'UVAC territorialmente competenti, ogni alterazione o anomalia riscontrata sulla partita che possa rappresentare un rischio per la salute pubblica, non procedendo alla commercializzazione, neanche parziale, della stessa prima dell'intervento dei citati Organi.

In caso di prodotti per la genetica si applica quanto previsto alla lettera A) numeri 1) e 2)

B) nel caso di attività inerente agli animali vivi :

1) verificare le modalità con le quali si è realizzato il trasporto sotto il profilo del benessere animale, assicurando, quando necessario, immediate cure agli animali, e comunicare al Servizio veterinario della ASL e all'UVAC territorialmente competenti il mancato rispetto delle prescrizioni relative al benessere animale;
2) verificare, ove previsto, la presenza dei marchi auricolari su ogni singolo animale introdotto o degli altri contrassegni identificativi e la loro corrispondenza con la certificazione o documentazione di accompagnamento;
3) provvedere all'isolamento dell'intera partita di animali nella quale siano presenti soggetti che manifestano sintomi di malattie denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni, e chiedere l'immediato intervento del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Data ...../....../.........

Il Direttore dell'Ufficio

....

01A1147

DECRETO 14 dicembre 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Puregon». (Decreto UAC/C n. 119/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 24 aprile 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Puregon»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE: 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 21-22 novembre 2000, dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Puregon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità PUREGON viene attribuito il seguente numero:

50IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520172/E (in base 10), 0W4W9D (in base 32);

50IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520184/E (in base 10), 0W4W9S (in base 32);

50IU/0,5 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini uso im/sc - n. 029520196/E (in base 10), 0W4WB4 (in base 32);

75IU/0.5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520374/E (in base 10), 0W4WHQ (in base 32);

75IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520208/E (in base 10), 0W4WBJ (in base 32);

75IU/0,5 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini uso im/sc - n. 029520210/E (in base 10), 0W4WBL (in base 32);

100IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520222/E (in base 10), 0W4WBY (in base 32);

100IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520234/E (in base 10), 0W4WCB (in base 32);

100IU/0,5 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini uso im/sc - n. 029520246/E (in base 10), 0W4WCQ (in base 32);

150IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520259/E (in base 10), 0W4WD3 (in base 32);

150IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520261/E (in base 10), 0W4WD5 (in base 32);

150IU/0,5 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini uso im/sc - n. 029520273/E (in base 10), 0W4WDK (in base 32);

200IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520285/E (in base 10), 0W4WDX (in base 32);

200IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520297/E (in base 10), 0W4WF9 (in base 32);

200IU/0,5 ml soluzione iniettabile 10 flaconcini uso im/sc - n. 029520309/E (in base 10), 0W4WFP (in base 32);

225IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n . 029520311/E (in base 10), 0W4WFR (in base 32);

225IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcino uso im/sc - n. 029520323/E (in base 10), 0W4WG3 (in base 32);

225IU/0,5 ml soluzione iniettabile l0 flaconcini uso im/sc - n. 029520335/E (in base 10), 0W4WGH (in base 32);

250IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520347/E (in base 10), 0W4WGV (in base 32);

250IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520350/E (in base 10), 0W4WGY (in base 32);

250IU/0,5 ml soluzione iniettabile l0 flaconcini uso im/sc - n. 029520362/E (in base 10), 0W4WHB (in base 32).

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Art. 2.

La specialità medicinale «Puregon» è classificata come segue:

50IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520172/E (in base 10), 0W4W9D (in base 32).

Classe A nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 35.806 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 59.100 (IVA inclusa);

50IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc n. 029520184/E (in base 10) 0W4W9S (in base 32).

Classe A nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 169.456 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 279.700 (IVA inclusa);

100IU/0,5 ml soluzione iniettabile 1 flaconcino uso im/sc - n. 029520222/E (in base 10), 0W4WBY (in base 32);

Classe A nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e stabilito in L. 71.672 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 118.300 (IVA inclusa).

100IU/0,5 ml soluzione iniettabile 5 flaconcini uso im/sc - n. 029520234/E (in base 10) 0W4WCB (in base 32);

Classe A nota 74.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 338.860 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 512.500 (IVA inclusa).

Le altre confezioni sono classificate in C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 14 dicembre 2000

Il dirigente generale: MARTINI

01A0937

DECRETO 30 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico di Modena ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2000, con il quale l'Azienda ospedaliera policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena in data 10 ottobre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della Sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla ordinanza 1° giugno 1999; convalidate dalle precitate

ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera policlinico di Modena, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2000, il seguente sanitario:

Gelmini dott.ssa Roberta, ricercatore universitario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A1093

DECRETO 30 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico di Modena a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, con il quale l'azienda ospedaliera policlinico di Modena è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico di Modena rispettivamente in data 10 ottobre 2000 e 2 novembre 2000, intese ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dalla Ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera policlinico di Modena, è autorizzata a cancellare dall'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998, il seguente sanitario:

Artibani prof. Walter, professore straordinario di urologia, responsabile dell'unità operativa di urologia presso la cattedra di urologia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Pinna prof. Antonio Daniele, professore straordinario di chirurgia generale presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia;

Bianchi dott. Giampaolo, dirigente medico di II livello, responsabile dell'unità operativa di urologia dell'Azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Gelmini dott.ssa Roberta, ricercatore universitario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 e, può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera policlinico di Modena, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A1094

DECRETO 16 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Luveris». (Decreto UAC/C n. 129/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive, modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della commissione europea del 29 novembre 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luveris»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 dicembre 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Luveris» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale LUVERIS nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala uso sottocutaneo - n. 034951018/E (in base 10), 11BMVB (in base 32);

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale uso sottocutaneo - n. 034951020/E (in base 10), 11BMVD (in base 32);

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini + 10 fiale uso sottocutaneo - n. 034951032/E (in base 10), 11BMVS (in base 32);

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + flaconcino uso sottocutaneo - n. 034951044/E (in base 10), 11BMW4 (in base 32);

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 flaconcini uso sottocutaneo - n. 034951057/E (in base 10), 11BMWK (in base 32);

75 UI/ML polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini + 10 flaconcini uso sottocutaneo - n. 034951069/E (in base 10), 11BMWX (in base 32).

Titolare AIC: Ares Serono Europe LTD.

Art. 2.

La specialità medicinale «Luveris» è classificata in «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 16 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A0936

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Trepsenishti Mimoza del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trepsenishti Mimoza ha chiesto, il riconoscimento del titolo di infermera conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermera conseguito il 30 ottobre 1997 presso la scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Trepsenishti Mimoza, nata a Elbasan (Albania) il giorno 11 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Trepsenishti Mimoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore: D'ARI

01A0869

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Waz Dorota Czeslawa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Waz Dorota Czeslawa ha chiesto, il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 10 giugno 1996 dall'istituto professionale per infermieri di Mielec (Polonia) alla sig.ra Waz Dorota Czeslawa, nata a Szczucin (Polonia), il giorno 15 marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Waz Dorota Czeslawa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A0870

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Nagy Emilea del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nagy Emilea ha chiesto, il riconoscimento del titolo di Asistent Medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical rilasciato nel 1967 dalla scuola tecnica sanitaria di Cluj (Romania) alla sig.ra Nagy Emilea, nata a Singeorgiu (Romania) il giorno 25 maggio 1947 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Nagy Emilea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A0871

DECRETO 19 gennaio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gromala Maria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gromala Maria ha chiesto, il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka conseguito il 3 giugno 1994, presso l'istituto professionale per infermieri di Nowy Sacz (Polonia) della sig.ra Gromala Maria, nata a Nowy Sacz (Polonia) il giorno 8 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Gromala Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore: D'ARI

01A0872

DECRETO 26 gennaio 2001.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2000, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2001 dalle ditte autorizzate;

Vista la nota in data 15 gennaio 2001, da cui risulta che la ditta Gruppo Lepetit S.p.a. ha variato denominazione in Aventis Bulk S.p.a. con stabilimento in Garessio (Cuneo) via R. Lepetit, n. 142;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla variazione dell'assegnazione della quota di produzione di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Aventis Bulk S.p.a., via R. Lepetit n. 142, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2001, la sostanza Destropropossifene base nella quantità di kg 10.000 per il consumo in Italia e kg 90.000 da destinare alla esportazione.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Dal decreto 13 novembre 2000 è soppressa al quinto comma la seguente dicitura:

La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, n. 142, Garessio (Cuneo), Destropropossifene per l'Italia kg 10.000, per l'estero kg 90.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

01A1140

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 gennaio 2001.

Dicitura per la identificazione del lotto delle conserve alimentari di origine vegetale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 2001 e che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 2001, è costituita dalla lettera M seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-366), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1003

DECRETO 29 gennaio 2001.

Determinazione per l'anno 2001 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n, 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva N. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2001 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 1999, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 dicembre 2000;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 21 dicembre 2000, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2001;

Vista la lettera n. 163012 dell'11 gennaio 2001 con la quale l'ISVAP, ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2001 possa essere determinata nella misura del 4%;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle risultanze del rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso, di determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 4% dei premi incassati al netto degli oneri di gestione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2001 alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. — Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del quattro per cento (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 21 dicembre 2000, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2001 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2001 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1999 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1139

DECRETO 29 gennaio 2001.

Attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Viste le rettifiche della direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 104 del 24 aprile 2000 e L 311 del 12 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura;

Visto il decreto 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura;

Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di provvedere con propri decreti all'adeguamento delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unità di misura;

Sentito il Comitato centrale metrico nella seduta del 10 aprile 2000;

Considerata la necessità di attuare la direttiva 1999/103/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto 30 dicembre 1989, di attuazione della direttiva 89/617/CEE, che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura, nell'art. 1, punto 1, lettera *b)*, la data «31 dicembre 1999» è sostituita da «31 dicembre 2009».

2. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura è modificato come segue:

a) al capitolo I, il testo della tabella riportata al punto 1.1.1 è sostituito dal testo seguente:

«La temperatura Celsius t è definita dalla differenza $t = T - T_0$ tra due temperature termodinamiche T e T_0 con $T_0 = 373,15$ K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità "grado Celsius" è uguale all'unità "kelvin"»;

b) le definizioni delle unità supplementari SI riportate nella tabella al punto 1.2.1 sono sostituite dalle seguenti:

«*Unità di angolo piano.* Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)».

«Unità angolo solido. Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).»;

c) la tabella al punto 1.3 è sostituita dalla seguente:

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{24}	yota	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zeta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	µ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^{3}	chilo	k	10^{-18}	atto	a
10^{2}	etto	h	10^{-21}	zepto	z
10^{1}	deca	da	10^{-24}	yocto	y

d) il punto 3. è sostituito dal testo che segue:

«3. Unità utilizzate con il SI, i cui valori nelle unità si sono ottenuti sperimentalmente

Quantità	Unità		
	Denominazione	Simbolo	Definizione
Energia	elettronvolt	eV	L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt
Massa	unità di massa atomica unificata	u	L'unità di massa atomica unificata è uguale a 1/12 della massa di un atomo del nuclide ^{12}C.

Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.».

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto di attuazione della direttiva 1999/103/CE, che modifica la direttiva 90/181/CEE, entrano in vigore l'8 febbraio 2001.

2. Fatto salvo il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, è autorizzato posteriormente al 31 dicembre 1999 l'impiego delle indicazioni supplementari previste all'art. 3 del succitato decreto.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1152

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 gennaio 2001.

Designazione quale organismo notificato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministro delle comunicazioni ai sensi della direttiva 1999/5/CE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000 *(Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2000) riguardante l'attuazione della direttiva 1999/5/CE nel periodo intercorrente tra il giorno 8 aprile 2000 e l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva stessa;

Viste l'ordinanza del segretario generale in data 21 dicembre 2000 con la quale è stato costituito il comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di designazione quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e l'allegata procedura di designazione degli organismi notificati di cui al provvedimento del direttore generale della DG regolamentazione e qualità dei servizi del 5 settembre 2000;

Vista la domanda presentata dall'Istituto superiore CTI del Ministero delle comunicazioni in data 9 maggio 2000;

Visto il parere favorevole alla designazione quale organismo notificato, ai sensi della direttiva 1999/5/CE, dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V alla citata direttiva, formulato dal comitato tecnico riunitosi il giorno 9 gennaio 2001;

Decreta:

1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, con sede in viale America n. 201 - 00143 Roma, sulla base dei requisiti prescritti nell'allegato VI alla direttiva 1999/5/CE e nella procedura di designazione degli organismi notificati, allegata all'ordinanza del segretario generale del 21 dicembre 2000, è designato organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE relativamente alle procedure riportate negli allegati III, IV e V alla citata direttiva.

Roma, 15 gennaio 2001

Il segretario generale: GUIDARELLI MATTIOLI

01A1092

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2001.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Adelca», in Cagliari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE PER L'IMPIEGO DI CAGLIARI

Visto il verbale del 14 novembre 1996 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Adelca», con sede in Cagliari ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Puddu Amedeo nato a Monserrato il 12 settembre 1953, residente a Cagliari, via Monte Notte, 20, codice fiscale PDDMDA53P12F383;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dal 23 gennaio all'8 aprile 1997 dal quale emergono diverse irregolarità, tra cui una insufficiente impostazione contabile e una non corretta e poco chiara esposizione dei conti;

Vista la diffida ministeriale del 20 marzo 1998;

Preso atto della relazione di accertamento del 18 settembre 1998 dalla quale si evince che la cooperativa non ha sanato le irregolarità segnalate nel precedente verbale e per le quali la cooperativa era stata diffidata;

Visto il supplemento ispettivo datato 6 settembre 2000 dal quale emerge un comportamento ostativo da parte del liquidatore per il sottrarsi alle convocazioni e agli accertamenti ispettivi; nonché uno stato di inattività della procedura liquidatoria per non essersi adoperato, il liquidatore per chiudere contenziosi ancora aperti;

Considerate le conclusioni del predetto verbale in cui l'ispettore chiede l'immediata sostituzione del liquidatore ordinario ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Preso atto del rapporto della Guardia di finanza n. 17172/grf/11 con il quale il comando nucleo regionale di polizia tributaria Sardegna segnala irregolarità gestionali di alcuni enti operanti nella provincia di Cagliari, tra i quali risulta la cooperativa «Adelca»;

Vista la nota della direzione generale della cooperazione n. 7097 del 17 novembre 2000 con la quale si richiede alle direzioni regionali e provinciali del lavoro una adeguata attività di vigilanza nei confronti degli enti segnalati dalla su citata Guardia di finanza;

Vista la nota della direzione generale della cooperazione n. 7237 del 24 novembre 2000, con la quale si chiede espressamente alla direzione regionale del lavoro di disporre una urgente ispezione straordinaria nei confronti della società cooperativa «Adelca»;

Considerato che l'ultima verifica ispettiva straordinaria conclusa il 19 dicembre 2000 ha confermato il persistere di reiterati tentativi da parte del liquidatore della cooperativa Adelca di sottrarsi alle convocazioni per gli accertamenti in parola;

Considerate le conclusioni del predetto verbale in cui gli ispettori chiedono l'immediata sostituzione del liquidatore ordinario ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione datato 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Vista la nota del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione V/5 prot. n. 7658 del 20 dicembre 2000 con la quale si invita la direzione provinciale a valutare l'opportunità di applicazione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Acquisita agli atti in data 4 gennaio 2001 copia dell'ordinanza del tribunale di Cagliari, datata 8 aprile 2000, con la quale si dispone la vendita all'incanto dei beni immobili pignorati nei confronti della cooperativa «Adelca» a far data dal 22 marzo 2001;

Ritenuto per i motivi suesposti, inutile e dilatorio un eventuale provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Considerato altresì urgente ed improcrastinabile, soprattutto al fine di tutelare la compagine sociale, adottare provvedimenti di rigore nei confronti della cooperativa di cui sopra, e che non è possibile, allo stato, acquisire il prescritto parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, in quanto detto organo collegiale non è operante perché in via di ricostituzione;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Il liquidatore ordinario della cooperativa «Adelca» sig. Puddu Amedeo, nominato con delibera dell'assemblea straordinaria del 14 novembre 1996, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Vito Meloni, nato ad Oschiri (Sassari) il 20 giugno 1956, dottore commercialista con studio in Cagliari, via Castiglione, 76 è nominato liquidatore della società cooperativa «Adelca», con sede in Cagliari, costituita in data 23 gennaio 1981, repertorio n. 29460 per rogito notaio dott. Miro Falchi, in sostituzione del sig. Puddu Amedeo.

Art. 3.

Il compenso dovuto al liquidatore dott. Vito Meloni sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Cagliari, 4 gennaio 2001

Il dirigente reggente: MEREU

01A0769

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata Labor Asti s.c.r.l.», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 dicembre 1999 e del successivo verbale di accertamento effettuato nei confronti della società cooperativa «Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata Labor Asti s.c.r.l.» con sede in Asti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Labor Asti - Società cooperativa a responsabilità limitata Labor Asti s.c.r.l.» con sede in Asti, costituita in data 7 ottobre 1996 con atto a rogito notaio Stefano Bertone, omologato dal tribunale di Asti con decreto del 15 novembre 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabrizio Ummarino nato a Torino il 5 febbraio 1966 ed ivi residenti con studio in corso Galileo Ferraris n. 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0857

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «45º Parallelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 giugno 2000 nei confronti della società cooperativa «45º Parallelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «45º Parallelo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chioggia (Venezia), costituita in data 3 marzo 1997, con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Caputo di Venezia, omologato dal tribunale di Venezia, con decreto del 27 marzo 1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Pietro Pasut nato a Pordenone il 17 marzo 1946 e residente in Cornegliano (Treviso), viale Veneto, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0858

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Appennino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelnovo Ne' Monti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 21 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa «Appennino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Appennino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castelnovo Ne' Monti (Reggio Emilia), costituita in data 19 giugno 1978, con atto a rogito del notaio Giuseppe Beccari, omologato dal tribunale di Reggio Emilia con decreto del 20 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Gilioli Oriello nato a Reggio Emilia il 21 settembre 1949 ed ivi residente in via Mazzi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0859

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 ottobre 1999 e del successivo verbale di accertamento effettuato, nei confronti della società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro», in liquidazione con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tre D - Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro in liquidazione» con sede in Torino, costituita in data 26 novembre 1985, con atto a rogito del notaio Antonio Maria Marocco, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 16 dicembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabrizio Ummarino, nato a Torino il 5 febbraio 1966 ed ivi residente con studio in corso Galileo Ferraris n. 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0860

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Porterage - Società cooperativa a r.l.», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 novembre 1998 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Porterage - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vicenza, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Porterage - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vicenza, in liquidazione, costituita in data 16 gennaio 1991, con atto a rogito del notaio dott. proc. Enrico Mele di Vicenza, omologato dal tribunale di Vicenza, con decreto del 24 gennaio 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianni Giglioli nato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1949 con studio in Vicenza via Ontani n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0861

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agrimolise - Consorzio per la commercializzazione dei prodotti agricoli» già «Conscooper», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agrimolise - Consorzio per la commercializzazione dei prodotti agricoli» già «Conscooper», con sede in Campobasso, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrimolise - Consorzio per la commercializzazione dei prodotti agricoli» già «Conscooper», con sede in Campobasso, costituita in data 14 luglio 1977, con atto a rogito del notaio Riccardo Ricciardi di Campobasso, omologato dal tribunale di Grosseto con decreto del 29 agosto 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano il 7 aprile 1958 ed ivi residente con studio in viale Marconi, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0862

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pianeta Verde - Società cooperativa a r.l.», in Fontanella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 febbraio 2000 e successivo accertamento ispettivo in data 24 agosto 2000 effettuate nei confronti della società cooperativa «Pianeta Verde - Soc. coop.va a r.l.», in liquidazione, con sede in Fontanella (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pianeta Verde - Soc. coop.va a r.l.», in liquidazione, con sede in Fontanella (Bergamo), costituita in data 26 giugno 1991 con atto a rogito notaio Giovanni Marasà di Bergamo, omologato dal tribunale di Bergamo con decreto dell'11 luglio 1991, iscritta al n. 41401 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Verna, nato a Roma il 13 novembre 1938, con studio in Milano, corso Italia n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0863

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa prealpina - Società cooperativa a r.l.», in Polpet di Ponte nelle Alpi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 2 giugno 2000 nei confronti della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa prealpina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Polpet di Ponte nelle Alpi (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Latteria sociale cooperativa prealpina - «Soc. coop. a r.l.», con sede in Polpet di Ponte nelle Alpi (Belluno), costituita in data 11 novembre 1997, con atto a rogito notaio dott. Giorgio Molinari Raimondi di Belluno, omologato dal tribunale di Belluno, con decreto del 10 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Elena Davià residente in Puos D'Alpago (Belluno), via Sandi n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0864

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop Gorgoglionese a r.l.», in Gorgoglione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa «Edilcoop Gorgoglionese a r.l.», con sede in Gorgoglione (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcoop Gorgoglionese a r.l.», con sede in Gorgoglione (Matera), costituita in data 27 giugno 1985, con atto a rogito notaio dott. Pasquale Lo Nigro, omologato dal tribunale di Matera, con decreto del 16 luglio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovanni Gigli nato a Roma il 25 novembre 1954 e domiciliato in Foggia, viale Ofanto n. 301, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0865

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Airone S.r.l.», in Oliveto Lucano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 6 marzo 2000 nei confronti della società cooperativa «Airone S.r.l.», con sede in Oliveto Lucano (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Airone S.r.l.», con sede in Oliveto Lucano (Matera), costituita in data 20 maggio 1989 con atto a rogito notaio dott.ssa Antonina Loscalzo, omologato dal tribunale di Matera con decreto del 5 giugno 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giovanni Gigli, nato a Roma il 25 novembre 1954 e domiciliato in Foggia - viale Ofanto n. 301, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A0866

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Modifica del decreto 28 novembre 2000 relativo alla ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del fondo speciale per la ricerca applicata e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 777 del 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2000, con il quale si provvede all'impegno delle necessarie risorse finanziarie, relative alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 5 luglio 2000;

Visto l'art. 4 del citato decreto dirigenziale e rilevato che, per mero errore materiale l'importo gravante sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca è stato determinato in lire 59.227.036.000, anziché lire 65.227.036.000;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 4 del decreto dirigenziale n. 777 del 28 novembre 2000, è così sostituito:

«Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 65.227.036.000 e graveranno sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per il 2000». Resta fermo il resto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A0867

DECRETO 29 dicembre 2000.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative a progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto della presa d'atto formulata dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 27 settembre 2000, di cui ai punti 8 e 15 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Decreta:

Articolo unico

Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

059107 ANSALDO INDUSTRIA S.P.A. - Genova. Sviluppo di un sistema di automazione integrato per il controllo dei processi industriali basati su drives - il sistema Artics.

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 giugno 1996:

variazione titolarità: da Ansaldo Industria S.p.a. in capo alla Ansaldo Sistemi Industriali S.p.a. per le pratiche a valere sulla legge n. 346/1988 n. 059108/3 e n. 059108/4 e sulla rimante quota ancora da stipulare pari a L. 10.553.942.000.

050410 BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. Milano. Nuovi Farmaci Respiratori.

Rispetto a quanto deliberato in data: 23 luglio 1990:

variazione titolarità: da Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in capo alla Roche S.p.a. solo per la pratica a valere sulla legge n. 346/1988 n. 053332;

054050 BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. Milano. Nuovi agenti antitumorali.

Rispetto a quanto deliberato in data: 27 dicembre 1991:

variazione titolarità: da Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in capo alla Roche S.p.a. solo per la pratica a valere sulla legge n. 346/1988 e n. 055449;

056480 BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. Milano. Antitumorali Osteotropi.

Rispetto a quanto deliberato in data: 9 maggio 1995:

variazione titolarità: da Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in capo alla Roche S.p.a. solo per le pratiche a valere sulla legge n. 346/1988, n. 056481/1 e n. 056481/2:

062033 BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A. Milano. Platino Complessi Multinucleari come agenti antitumorali.

Rispetto a quanto deliberato in data: 7 aprile 1998:

variazione titolarità: da Boehringer Mannheim Italia S.p.a. in capo alla Roche S.p.a. anche per le pratiche a valere sulla legge n. 346/1988 e n. 062034/1 e 062034/2;

7045 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.a. Roma. Sistema di accesso radio a corto raggio in tecnica SDH con agilita e costellazione riconfigurabile.

Rispetto a quanto decretato in data: 28 settembre 2000:

variazione titolarità: da Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. a Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. in solido con Ericsson Lab Italy S.p.a.

6011 MORINI FRANCO MOTORI S.P.A. Casalecchio di Reno (Bologna). Abbattimento delle emissioni inquinanti in motori due tempi di piccola cilindrata per adeguamento alle nuove normative antinquinamento.

Rispetto a quanto decretato in data: 31 luglio 2000;

per mero errore materiale nel decreto dirigenziale del 31 luglio 2000, n. 554, nelle agevolazioni concesse, è stato indicato, un credito agevolato fino a L. 3.445.800.000 e un contributo nella spesa fino a L. 1.631.012.000, per un totale dell'intervento pari a L. 5.076.812.000, si conferma a rettifica del citato decreto che le agevolazioni concesse esatte sono:

credito agevolato fino a L. 2.584.350.000;

contributo nella spesa fino a L. 2.492.462.000.

Tale agevolazioni non variano il totale dell'intervento.

3783 MICROCOAT S.R.L. Parma. Sistemi a Cluster innovativi per rivestimenti avanzati e nanostrutturali - SICRAN.

Rispetto a quanto decretato in data: 31 luglio 2000;

Per mero errore materiale nel decreto dirigenziale del 31 luglio 2000, n. 554, nelle agevolazioni concesse, è stato indicato, un credito agevolato fino a L. 588.000.000 e un contributo nella spesa fino a L. 323.400.000, per un totale dell'intervento pari a L. 911.000.000, si conferma a rettifica del citato decreto che le agevolazioni concesse esatte sono:

credito agevolato fino a L. 441.000.000;

contributo nella spesa fino a L. 470.000.000.

Tale agevolazioni non variano il totale dell'intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A0868

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Materiali per la costruzione dei serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1982 con il quale sono state emanate norme per disciplinare la progettazione, la costruzione, l'approvazione, la revisione e l'installazione sui veicoli, di serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura;

Considerata l'opportunità di adeguare i criteri di individuazione dei materiali idonei nella costruzione dei sopra citati serbatoi, dettati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982, ai progressi della tecnica;

Decreta:

Fermo restando che il materiale base per la costruzione dei serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato in agricoltura è individuato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982, si ammette l'utilizzo di altri acciai, alle seguenti condizioni:

la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto;

la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;

la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella sua edizione più aggiornata.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

01A0770

DECRETO 16 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1980, concernente il trasporto su strada di merci pericolose, delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2 ADR, mediante cisterne;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1980 concernente il trasporto su strada di merci pericolose, delle classi 6.1 e 8 ADR, mediante cisterna;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1982, con il quale sono state emanate talune disposizioni riguardanti l'individuazione dei materiali e i criteri di saldatura da impiegare nella costruzione delle cisterne per il trasporto delle merci pericolose individuate nell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerata l'opportunità di adeguare i criteri di individuazione dei materiali idonei nella costruzione delle cisterne per il trasporto di merci pericolose, contenuti nel decreto ministeriale 27 dicembre 1982, ai progressi della tecnica;

Decreta:

Fermo restando che i materiali base per la costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, di cui all'appendice B1a e B1b dell'ADR, sono l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile austenitico e le leghe di alluminio, si ammette l'utilizzo di nuove leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1, nonché ai medesimi punti dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle seguenti condizioni:

la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto;

la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;

la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella sua edizione più aggiornata;

la lega venga ammessa all'impiego nel rispetto delle procedure previste per le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre 1982.

Roma, 16 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

01A0771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte corrente - Assegnazione alla regione Lazio dei finanziamenti per il piano straordinario di assistenza sanitaria per il Giubileo. (Deliberazione n. 123/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);

Vista la propria delibera n. 53 del 25 maggio 2000 di ripartizione della quota di parte corrente relativa al Fondo sanitario nazionale 2000, con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma complessiva di 2.139 miliardi di lire, di cui 158,5 miliardi di lire da utilizzare per il finanziamento straordinario di interventi sanitari in concomitanza del Giubileo, per gli

adempimenti connessi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 274/1992, per la copertura di spese connesse all'abbattimento di animali infetti e per eventuali programmi di sviluppo;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 30 ottobre 2000, con la quale si propone di assegnare a valere sul predetto accantonamento, alla regione Lazio la somma di lire 85 miliardi per il piano straordinario di assistenza sanitaria per il Giubileo;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 ottobre 2000;

Delibera:

A valere sull'accantonamento disposto con propria delibera n. 53/2000 richiamata in premessa è assegnata alla regione Lazio la somma di 85 miliardi di lire (euro 43.898.836,42) per il piano straordinario di assistenza sanitaria per il Giubileo.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 8

01A1004

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Fondo sanitario nazionale parte corrente 1997-1998. Ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 124/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n. 126, 24 gennaio 1986, n. 31, 27 ottobre 1993, n. 433, che rispettivamente danno indirizzi alle regioni in materia di provvidenza e ne rivalutano gli oneri, nel corso degli anni, in favore degli hanseniani;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordine della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le proprie delibere numeri 137/97 del 5 agosto 1997 e 84/98 del 5 agosto 1998 di ripartizione delle quote di pane corrente del Fondo sanitario nazionale che riservano una quota di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni novantasette e novantotto a favore degli hanseniani e loro familiari;

Vista la proposta del Ministero della sanità trasmessa in data 31 luglio 2000;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1° giugno 2000;

Ritenuto opportuno, anche nelle more della comunicazione del rendiconto sulle spese 1998 da parte di alcune regioni al Ministero della sanità, procedere all'assegnazione delle relative quote, subordinandone l'erogazione alla verifica degli adempimenti da parte del Ministero medesimo.

Delibera:

Per le esigenze relative all'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico sono assegnate alle regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1997-1998, le somme rispettivamente di L. 3.464.979.000 (euro 1.789.512,31) per l'anno 1997 e di L. 3.252.406.000 (euro 1.679.727,52) per l'anno 1998. Dette somme vengono ripartite secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità adotterà i conseguenti provvedimenti per l'erogazione delle quote, previa acquisizione dei dati di rendiconto delle spese 1998.

Roma, 2 novembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 9

ALLEGATO I

FSN 1997 e 1998 parte corrente
Finanziamento per gli hanseniani (L. 126/80 e succ.)
(importi espressi in migliaia)

	Importo 1997	part. Reg.stat.spec.	Tot. Finanziamento	Importo in Euro	Importo 1998	part. Reg.stat.spec.	Tot. Finanziamento	Importo in Euro
PIEMONTE	50.824		50.824	26,25	n.d.			
V. AOSTA	0		0	0,00	0			
LOMBARDIA	31.676		31.676	16,36	30.986		30.986	16,00
P.A.BOLZANO	0		0	0,00	0			
P.A. TRENTO	0		0	0,00	0			
VENETO	27.770		27.770	14,34	45.690		45.690	23,60
FRIULI	0		0	0,00	0			
LIGURIA	463.726		463.726	239,49	471.582		471.582	243,55
E. ROMAGNA	28.525		28.525	14,73	n.d.		0	0,00
TOSCANA	117.875		117.875	60,88	117.770		117.770	60,82
UMBRIA	0		0	0,00	0			
MARCHE	14.172		14.172	7,32	n.d.			
LAZIO	40.627		40.627	20,98	41.358		41.358	21,36
ABRUZZO	37.193		37.193	19,21	n.d.			
MOLISE	41.335		41.335	21,35	39.639		39.639	20,47
CAMPANIA	268.938		268.938	138,89	284.188		284.188	146,77
PUGLIA	1.096.014		1.096.014	566,04	1.018.779		1.018.779	526,16
BASILICATA	11.689		11.689	6,04	11.436		11.436	5,91
CALABRIA	694.698		694.698	358,78	671.789		671.789	346,95
SICILIA *	701.577	298.170	403.407	208,34	661.252	281.032	380.220	196,37
SARDEGNA *	192.268	55.758	136.510	70,51	195.731	56.762	138.969	71,77
TOTALE	3.818.907	353.928	3.464.979	1.789,51	3.590.200	337.794	3.252.406	1.679,73

(*) Importi al netto delle ritenute di legge.

01A0940

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 gennaio 2001, n. **559/C.25055.XV.A.MASS (1).**

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Ai prefetti della Repubblica
Ai questori della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta
Al commissario del Governo nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del governo nella regione a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valla D'Aosta
Al comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al comando generale della Gurdia di finanza

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.

Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando la normativa in materia di pubblici spettacoli.

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.

La licenza per l'accensione di fuochi artificiali ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. può essere rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza a:

- **un pirotecnico.** Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. Dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. E' esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S. per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
- **un dipendente del pirotecnico,** anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del **pirotecnico** (per esempio nel caso in cui il **pirotecnico** assuma l'allestimento e l'esecuzione di spettacoli pirotecnici contemporaneamente per più siti);
- **chiunque** sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S. e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto ex art. 55 T.U.L.P.S.

Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da <u>cittadino straniero</u>, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei <u>cittadini comunitari</u> la capacità tecnica può invece essere provata anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

Il titolare della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. (d'ora in avanti, il titolare) può essere coadiuvato nello allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

2 - Verifica dei siti

L'autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S. per l'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dalla competente Autorità locale di P.S. alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo si invitano le suddette Autorità di P.S. a valutare l'opportunità di richiedere parere alla Commissione Tecnica Provinciale (d'ora in avanti, la C.T.P.) per le sostanze esplodenti di cui all'art. 49 T.U.L.P.S. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Detto organo consultivo, sentito in applicazione estensiva dell'art. 86 Reg. T.U.L.P.S. (che riconosce alla Commissione Consultiva Centrale per le funzioni consultive in materia di esplosivi competenza "anche per tutte le valutazioni delle misure di sicurezza per la pubblica incolumità, da adottarsi per qualsiasi attività connessa agli esplosivi"), esprime il proprio parere, dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, si suggerisce alle Autorità locali di P.S. di individuare, negli ambiti di propria competenza, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e di darne comunicazione alle Prefetture al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.. Così individuati i siti ed esperito il sopralluogo a cura della C.T.P., l'Autorità locale di P.S. non dovrà richiedere nuovi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo l'Autorità locale di P.S. deve verificare periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi.

3 - Artifici impiegabili

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, di cui al successivo punto B.2, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- **fuochi a terra**, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.
- **fuochi aerei**, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:
- **artifici cilindrici**: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- **artifici sferici**: calibro non superiore a 400 mm.

Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere non viene preventivamente limitata ma, in linea di principio, si ritiene che quanto più essa sia elevata, tanto più sicuro sia

il funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dall'Autorità locale di P.S. ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

4 - Mortai

I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;

- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.
  Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

5 - Accensione degli artifici e cautele per gli addetti all'accensione

L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:
- **micce**: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- **centralina elettrica**: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- **radiocomando**: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

6 - Disposizioni complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.

L'Autorità locale di P.S. che rilascia la licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. deve:
- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;

- prescrivere che il richiedente fornisca adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della C.T.P., misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì, a mente dell'art.9 T.U.L.P.S., che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni metereologiche) l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;
- disporre, a mente dell'art. 9 T.U.L.P.S., che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare.
  A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione ed in parziale deroga a quanto disposto con circolare n. 559/C.16718.XVC.MASS(19) del 3.8.1988 ad oggetto "Trasporto di esplosivi di II e III categoria (...)", il rilascio dell'autorizzazione al trasporto dei materiali pirotecnici non impiegati per annullamento dello spettacolo pirotecnico - attestato dall'Autorità locale di P.S. con propria

dichiarazione - dal luogo ove avrebbero dovuto essere impiegati ad un deposito autorizzato o al deposito di provenienza, compete al Prefetto del luogo da cui detti materiali furono spediti. Tale Autorità quindi autorizza con **unico provvedimento** sia il trasporto del materiale pirotecnico al luogo di impiego, sia l'eventuale trasporto a deposito nel caso di mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico. A tal fine, la dichiarazione dell'Autorità locale di P.S. che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta al trasporto di cui all'Allegato C, Capitolo I n. 2 Reg. T.U.L.P.S., e deve accompagnare tale trasporto;
- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.
- verificare che, nel caso in cui l'accensione di fuochi abbia luogo nei porti e nelle località di sosta e transito delle navi, sia rilasciata la complementare autorizzazione del Comandante del porto, ai sensi dell'art. 80 Codice della navigazione.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

1 - Area di sparo

E' l'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio.

L'area di sparo:
- deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- in ogni caso deve esservi vietato l'accesso del pubblico;
- gli artifici dovranno esservi disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

2 - Distanza di sicurezza

E' la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- <u>**fuochi a terra**</u>:
  - (a) artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): **30 m**
  - (b) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: **40 m**
  - (c) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: **50 m**

- <u>**fuochi aerei**</u>:
  - (a) artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: **100 m**
  - (b) artifici cilindrici e razzi se di calibro:
    - fino a 110 mm: **100 m**
    - superiore a 110 mm e fino a 130 mm: **150 m**
    - superiore a 130 mm e fino a 210 mm: **200 m**
  - (c) artifici sferici se di calibro:
    - fino a 130 mm: **100 m**
    - superiore a 130 mm e fino a 220 mm: **150 m**
    - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: **200 m**

Si richiama l'attenzione sulla necessità che ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico sia mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

3 - Zona di sicurezza

E' lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico.

Nella zona di sicurezza:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

4 - Adempimenti del titolare durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico

In presenza di vento il titolare dovrà valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati.

Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta alla Autorità locale di P.S.

C) DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

La presente circolare annulla e sostituisce le circolari numero:
- XV.H.4/3886 del 25.10.1910;
- 559/C.19597.XV.A.MASS(1) del 1.9.1997;
- 559/C.27593.XV.A.MASS(1) del 25.5.1998;
- 559/C.9526.XV.A.MASS(1) del 23.6.1998;
- 559/C.6044.XV.A.MASS(1) del 22.3.1999.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

Il capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

01A1095

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 11 gennaio 2001.

Aggiornamento del testo della circolare del 22 luglio 1997, recante applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso in materia ambientale (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 10 ottobre 1997). **Rettifica 4° capoverso a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999.**

Alle amministrazioni pubbliche

A seguito della modifica normativa rappresentata dalla lettera *o)*, dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999 di «Organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente», si è resa necessaria la rettifica del 4° capoverso della circolare del 22 luglio 1997, applicativa del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997).

Pertanto si riporta qui di seguito la circolare in parola debitamente aggiornata.

«Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 90/313/CEE relativa alla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, prevede, all'art. 8, che il Ministro dell'ambiente predisponga una relazione annuale da presentare in Parlamento sullo stato di attuazione del decreto stesso.

Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente di adempiere a tale obbligo, l'art. 8 del decreto stabilisce, inoltre, che entro il 30 giugno di ogni anno le autorità pubbliche individuate all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonché una relazione dettagliata sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare l'invio dei dati richiesti sono state predisposte due schede allegate alla presente circolare che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente - Servizio per lo sviluppo sostenibile - Divisione IV - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

La scheda A contiene informazioni circa l'amministrazione o ente preposto all'attuazione della direttiva sull'accesso, nonché circa la tipologia delle richieste di accesso.

La scheda B riguarda i dati relativi ai casi di esclusione del diritto di accesso, con riferimento ai motivi di eslusione previsti all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997.

Roma, 11 gennaio 2001

Il Ministro: BORDON

SCHEDA A - RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONE O ENTE.. ANNO..........................

Ufficio preposto all'attuazione della direttiva d'accesso alle informazioni ambientali

Ufficio.. Indirizzo...

Referente.. Tel...

Fax.. E - Mail..

	TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI				RICHIESTE RESPINTE E RICORSI	
	N. Richieste informazioni	N Richieste materiali	Altro	Tot.	Richieste respinte (%)	Ricorsi (%)
Scuole elementari						
Scuole medie						
Scuole medie superiori						
Università						
Enti pubblici						
Enti vari						
Associazioni ambientaliste						
Associazioni cittadini						
Cittadini						
Altri						
Totale						

SCHEDA B - DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CASI DI ESCLUSIONE DALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE AI SENSI DEL D. L. 24 FEBBRAIO 1997, N.39, ART.4

N. Articolo	Motivazioni	N.	%
4.1	Evitare la divulgazione di informazioni dalle quali possono derivare danni all'ambiente.		
4.1 a)	Salvaguardare la riservatezza delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale.		
4.1 b)	Salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblici.		
4.1 c)	Salvaguardare la riservatezza in caso di questioni in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di una azione investigativa preliminare, o che lo siano state.		
4.1 d)	Salvaguardare la riservatezza commerciale ed industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale.		
4.1 e)	Salvaguardare la riservatezza dei dati o schedari personali.		
4.1 f)	Salvaguardare il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.		
4.5	Impossibilità di fornire informazioni quando tale richiesta comporti la trasmissione di documenti o dati incompleti o di atti interni, ovvero la generica formulazione della stessa non consenta l'individuazione dei dati da mettere a disposizione.		
	Totale		

01A1008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

186º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (supplemento ordinario), n. 223/1981 (supplemento ordinario), n. 289/1981, n. 326/1981 (supplemento ordinario), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998, n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000 (suppl. ord.) e n. 283/2000 (suppl. ord.), i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 12673 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578/C/79 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BERGMANN" MOD. 5
Calibro: mm 7,8 BERGMANN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 123
Lunghezza dell'arma: mm 275
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "EXCALIBUR S.R.L."
Classe: C 1

N. 12674 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578/C/79 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SCHWARZLOSE" MOD. STANDARD 1897
Calibro: mm 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 163
Lunghezza dell'arma: mm 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "EXCALIBUR S.R.L."
Classe: C 1

N. 12675 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578/C/79 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "SCHWARZLOSE" MOD. 1900
Calibro: mm 7,63 SCHWARZLOSE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: mm 140
Lunghezza dell'arma: mm 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: IMERI ALBERTO AMMINISTRATORE DELLA DITTA "EXCALIBUR S.R.L."
Classe: C 1

N. 12676 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "NIMBUS" MOD. P 38
Calibro: mm 9 x 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 124
Lunghezza dell'arma: mm 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: AVARONE PIERLUIGI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "TOP GUN S.R.L."
Classe: C 1
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "NIMBUS" possono apparire i seguenti marchi e/o sigle: WALTHER; AC; SVW; BYF; CYQ.

N. 12677 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. SEVEN
Calibro: .260 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6

N. 12678 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3857/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "ARMITALIA-S. LUCCHINI" MOD. .22 HORNET
Calibro: .22 HORNET
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: LUCCHINI SANDRO CONTITOLARE DELLA DITTA "ARMITALIA DI LUCCHINI SANDRO & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12679 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10064/C/90 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SCHEIRING HERBERT" MOD. HIRSCH
Calibro: .300 PEGASUS
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1060 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: DANIELE TINCANI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "DANIELE TINCANI"
Classe: C 5
Nota: L'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili a profilo esterno ottagonale, con freno di bocca amovibile, nei seguenti calibri: mm 6 x 62 R Freres; mm 7 STW; mm 8 x 75 RS.

N. 12680 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "IZHMASH JSC" MOD. TIGR 9-1
Calibro: mm 9,3 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 O 10
Lunghezza delle canne: mm 565 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1125 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 7

N. 12681 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ZBROJOVKA BRNO" MOD. ZKM 611
Calibro: .22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2 O 5
Lunghezza delle canne: mm 520
Lunghezza dell'arma: mm 990
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 7

N. 12682 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45/90 WINCHESTER (A POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 864
Lunghezza dell'arma: mm 1295
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12683 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826/C/85 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "AC ARMI SPORT" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45/120 SHARPS (A POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 864
Lunghezza dell'arma: mm 1295
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CHIAPPA SILVIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SPORT DI CHIAPPA SILVIA & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12684 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. GARAND MODIFICATO MK II
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1105
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle dei seguenti arsenali U.S.A.: Springfield Armory, SA, Winchester, International Harvester, IHC, LMR, Harrington & Richardson, H & R Arms Co.; Italiani: Beretta; PB, Breda, BR, BMR.

N. 12685 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. T-26 MK II
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 470
Lunghezza dell'arma: mm 975
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle dei seguenti arsenali U.S.A.: Springfield Armory, SA, Winchester, International Harvester, IHC, LMR, Harrington & Richardson, H & R Arms Co.; Italiani: Beretta; PB, Breda, BR, BMR.

N. 12686 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ADLER" MOD. GARAND MODIFICATO MK II
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 595
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle dei seguenti arsenali U.S.A.: Springfield Armory, SA, Winchester, International Harvester, IHC, LMR, Harrington & Richardson, H & R Arms Co.; Italiani: Beretta; PB, Breda, BR, BMR.

N. 12687 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. AK
Calibro: mm 7,62 x 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 415 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 435
Lunghezza dell'arma: mm 872 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 892
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle di arsenali cinesi (NORINCO, triangolo isoscele con all'interno il numero 56 oppure 66 oppure 56S); romeni (ROMTHENICA); bulgari; polacchi; ungheresi e russi (ARSENALI DI TULA-IZMASH).

N. 12688 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. AK 47
Calibro: mm 7,62 x 39
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 415
Lunghezza dell'arma: mm 875
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 7
Note: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potranno apparire marchi e/o sigle di arsenali cinesi (NORINCO, triangolo isoscele con all'interno il numero 56 oppure 66 oppure 56S); romeni (ROMTHENICA); bulgari; polacchi; ungheresi e russi (ARSENALI DI TULA-IZMASH).
L'arma è dotata di calciolo pieghevole saldato in apertura.

N. 12689 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ADLER" MOD. MAS 1936/51
Calibro: mm 7,5 x 54
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 570 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1005 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1065
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "ADLER S.R.L."
Classe: C 6
Note: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" potrà apparire il marchio MAS;
L'arma è dotata di baionetta amovibile e di tromboncino-compensatore amovibile.

N. 12690 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA-MOSER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 153 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 178
Lunghezza dell'arma: mm 275 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 300
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 1

N. 12691 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA-MOSER
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 192 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 217
Lunghezza dell'arma: mm 314 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 339
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 1
Nota: L'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili dello stesso calibro lunghe:
mm 216 con compensatore amovibile mm 241;
mm 244 con compensatore amovibile mm 269;
mm 258 con compensatore amovibile mm 283.

N. 12692 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA" MOD. 6 UNICA-GRIFONE-SHORT
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 320 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 352
Lunghezza dell'arma: mm 612 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 680
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 7

N. 12693 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA" MOD. 6 UNICA-GRIFONE-SHORT
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 320 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 352
Lunghezza dell'arma: mm 612 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 680
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 7

N. 12694 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "MATEBA" MOD. 6 UNICA-GRIFFON-MOSER
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 510 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 535
Lunghezza dell'arma: mm 910 CON COMPENSATORE E/O ROMPIFIAMMA AMOVIBILE mm 935
Funzionamento: A ROTAZIONE A FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: MOTTANA VALENTINO TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "MATEBA S.R.L."
Classe: C 7

N. 12695 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 5,6 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12696 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze:
mm 5,6 x 50 R Magnum e .243 Winchester con canna lunga mm 550;
mm 6 x 62 R Freres, mm 7 x 65 R e .270 Winchester con canna lunga mm 600.

N. 12697 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 6,5 x 65
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze:
mm 5,6 x 50 R Magnum e .243 Winchester con canna lunga mm 550;
mm 7 x 65 R, .270 Winchester e .300 Winchester Magnum con canna lunga mm 600.

N. 12698 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 6,5 x 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12699 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 6,5-284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12700 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze:
mm 5,6 x 50 R Magnum con canna lunga mm 550;
mm 6 x 62 R Freres, mm 7 x 65 R e .300 Winchester Magnum con canna lunga mm 600;
mm 6,5 x 65 R con canna lunga mm 650.

N. 12701 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "GUERINI A." MOD. CHAMOIS
Calibro: mm 7 x 75 R S.E. VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 700
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri e lunghezze:
mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 65 R, .243 Winchester, .270 Winchester e .300 Winchester Magnum con canna lunga mm 600.

N. 12702 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ROE-BUCK
Calibro: mm 8 x 68 S
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12703 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ROE-BUCK
Calibro: .300 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 12704 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ALCE "S"
Calibro: mm 6,5 x 55 SWEDISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12705 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ALCE "S"
Calibro: mm 6,5-284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12706 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ALCE "S"
Calibro: mm 6,5-284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12707 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ALCE "S"
Calibro: .25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12708 progressivo dell'iscrizione eséguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10362/C/91 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "GUERINI A." MOD. ALCE "S"
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 650 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 700
Lunghezza dell'arma: mm 1200 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GUERINI ALESSANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "MECCANICA CARPENTERIA GUERINI DI GUERINI A. & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 12709 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4507/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. FAP F.LLI PIETTA 1858 STARR D.A.
Calibro: .44 AVANCARICA (A POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 296
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE AD AVANCARICA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.P. F.LLI PIETTA DI GIUSEPPE & C. S.N.C."
Classe: C 15
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 12710 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4507/C/81 in data 5 dicembre 2000

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "F.LLI PIETTA" MOD. FAP F.LLI PIETTA 1863 STARR D.A.
Calibro: .44 AVANCARICA (A POLVERE NERA)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 208
Lunghezza dell'arma: mm 347
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE AD AVANCARICA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "F.A.P. F.LLI PIETTA DI GIUSEPPE & C. S.N.C."
Classe: C 15
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

NOTE

Ai numeri 262, 331 e 3101 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche BRNO 98.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Al n. 401, 402, 403, 405, 415, 456, 457, 460, 461, 462, 491, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 605, 606, 638, 10273 e 10274 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 40 X.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Ai numeri 1086, 1390, 1546, 1547, 1729, 1951, 2386, 2387, 2388, 2389, 2620, 2660, 2781, 2782, 2788, 3054, 3055, 3088, 3818, 3938, 3940, 3941, 3977, 4348, 6773 e 8937 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna e molla di recupero) in cal. mm 9 x 21.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Ai numeri 2865, 2866, 3276, 4030, 5067, 6174, 6175, 6311, 6775, 6776 e 8939 è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna e molla di recupero) in cal. .45 ACP.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Al n. 4154 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica "REMINGTON" mod. 7400 Carbine cal. 30-06 (canna mm 470) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 7400.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Al n. 4543 del Catalogo dove è iscritto il fucile monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) (doppio grilletto con stecher) "CONCARI" mod. Jaguar (estrattore automatico) cal. mm 7 x 75 R Vom Hofe (canna mm 700) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile in cal. mm 5,6 x 61 R S.E. Vom Hofe.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Ai numeri 9107, 9108, 9109, 9110, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9121, 9122, 9123, 9124 e 9125 è inserita la seguente nota: Sull'arma può essere applicato un calcio smontabile.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Ai numeri 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247 e 9248 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche SEVEN.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Al n. 9310 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione "P. BERETTA" mod. 21 AS cal. mm 7,65 Browning (canna mm 61) è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche 3032 Tomcat Titanium e 3032 Tomcat Stainless.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

Al n. 10789 del Catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica "ADLER" mod. AK2 cal. .223 Remington (canna mm 450 con compensatore mm 520) è inserita la seguente nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica "ADLER" e ai marchi o sigle rumene potrebbero apparire anche i seguenti marchi e/o sigle: russe (TULA) oppure cinesi (NORINCO, triangolo isoscele con all'interno il numero 66, il nome Norinco, oppure la sigla 84S).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 17 ottobre 2000.

RETTIFICHE

Ai numeri 6723, 6726, 6727, 6728, 6729, 7732, 7733, 7736, 7770, 7778, 8745, 8748, 8959, 9806, 9840, 10761, 10786, 10788, 10790, 11092, 11139, 11140, 11141, 11212, 11213, 11214, 11364 e 11365 del Catalogo dove è scritto: NUMERI DEI COLPI CONTENUTI NEL CARICATORE: 5 leggasi: NUMERO DEI COLPI CONTENUTI NEL CARICATORE: 10.

Al n. 10789 del Catalogo dove è scritto: NUMERO DEI COLPI CONTENUTI NEL CARICATORE: 5 leggasi: NUMERO DEI COLPI CONTENUTI NEL CARICATORE: 10; dove è scritto: LUNGHEZZA DELLA CANNA: mm 450 CON COMPENSATORE mm 520 leggasi: mm 420 CON COMPENSATORE mm 450; dove è scritto: LUNGHEZZA TOTALE DELL'ARMA: mm 910 CON COMPENSATORE mm 980 leggasi: mm 865 CON COMPENSATORE mm 895.

ERRATA CORRIGE

Al n. 9519 del Catalogo dove è scritto: CALIBRO: 12/5,6 x 57 R leggasi: CALIBRO: 12/6,5 x 57 R.

01A0407

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9406
Yen giapponese	108,70
Corona danese	7,4638
Lira Sterlina	0,63710
Corona svedese	8,8968
Franco svizzero	1,5327
Corona islandese	80,20
Corona norvegese	8,2130
Lev bulgaro	1,9552
Lira cipriota	0,57931
Corona ceca	34,882
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,30
Litas lituano	3,7633
Lat lettone	0,5798
Lira maltese	0,4104
Zloty polacco	3,8097
Leu romeno	25028
Tallero sloveno	215,4743
Corona slovacca	43,710
Lira turca	633850
Dollaro australiano	1,6962
Dollaro canadese	1,4075
Dollaro di Hong Kong	7,3356
Dollaro neozelandese	2,1037
Dollaro di Singapore	1,6381
Won sudcoreano	1181,86
Rand sudafricano	7,2873

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1166

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupivacaina Antigen»

Estratto decreto n. 929 del 30 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BUPIVACAINA ANTIGEN nelle forme e confezioni:

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 5 ml»;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 10 ml;

«2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 20 ml»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 5 ml»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 10 ml»;

«5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 20 ml»;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Antigen Pharmaceuticals Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Co. Tipperary, Roscrea, Irlanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 5 ml»;

A.I.C. n. 034814018 (in base 10) 116G22 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato, 12,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 43 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 10 ml»:

A.I.C. n. 034814020 (in base 10) 116G24 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 86 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 20 ml»;

A.I.C. n. 034814032 (in base 10) 116G2J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 172 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml.

Confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 5 ml»:

A.I.C. n. 034814044 (in base 10) 116G2W (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai finì della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 25 mg;

eccipienti: sodio cloruro 41 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 5 ml;

confezione «5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 10 ml»:

A.I.C. n. 034814057 (in base 10) 116G39 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro 82 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

confezione: «5 mg/ml soluzione iniettabile, 10 fiale da 20 ml»;

A.I.C. n. 034814069 (in base 10) 116G3P (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Antigen Pharmaceuticals Limited stabilimento sito in Irlanda, Roscrea, Co. Tipperary (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: bupivacaina cloridrato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro 164 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml;

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0952

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Easilax»

Estratto decreto n. 962 del 6 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EASILAX, nelle forme e confezioni:

«10 G polvere orale» 20 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Beaufour S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Figino, 16 - c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 11274690152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 G polvere orale», 20 bustine;

A.I.C. n. 033785015 (in base 10), 10715R (inbase 32);

forma farmaceutica: polvere orale;

classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Beaufour Ipsen Industrie stabilimento sito in Dreux (Francia), Rue Ethe Virton (produzione completa).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Macrogol 4000 10 g;

eccipienti: saccarina sodica 0,017 g;

aromi: (arancio, pompelmo) 0,15 g.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0951

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulac»

Estratto decreto A.I.C. n. 1026 del 20 dicembre 2000

Specialità medicinale LATTULAC nella forma e confezione «66,7 g/100 ml sciroppo» un flacone da 180 ml.

Titolare A.I.C.: società Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo n. 8, codice fiscale n. 03428610152.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40, e anche da:

Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, n. 40.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«66,7 g/100 ml sciroppo» in flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 034206019 (in base 10), 10MWB3 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Lattulosio 66,7 g;

eccipienti: benzoato di sodio, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0950

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Essaproct»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D10 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ESSAPROCT:

unguento 42 G - A.I.C. n. 007033018;

10 supposte - A.I.C. n. 007033020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0907

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumoxal»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D11 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FLUMOXAL:

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023381 039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer s.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0908

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fismag»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D12 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

FISMAG:

20 flaconcini 1500 mg - A.I.C. n. 029086 016;

30 bustine 1500 mg - A.I.C. n. 029086 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0909

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dreimal»

Con il decreto n. 800.5/R.M.18/D13 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DREIMAL:

10 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024509 010;

20 compresse 800 mg - A.I.C. n. 024509 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0910

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «CVP»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D14 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CVP:

elixir 120 ml - A.I.C. n. 014092 035;

30 capsule 500 mg - A.I.C. n. 014092 050.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0911

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digestum»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D15 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DIGESTUM:

30 capsule 200 mg. A. I. C. n. 020015 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0912

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzagel»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D15 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

BENZAGEL:

astuccio tub. gel 42,5 g 10% A. I. C. n. 032086 011;

astuccio tub. gel 42,5 g 5% A. I. C. n. 032086 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0913

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Camalox»

Con il decreto n. 800.5/R.M.182/D17 del 17 gennaio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CAMALOX:

20 compresse A. I. C. n. 023633 086;

30 compresse A. I. C. n. 023633 098;

sospensione 200 g. A. I. C. n. 023633 074.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A0914

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diarzero».

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000, concernente «Estratto decreto n. 858 del 16 dicembre 1999, relativo alla specialità medicinale DIARZERO nelle forme e confezioni «2 mg compresse effervescenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 23, ove è indicato «nelle forme e confezioni "20 mg compresse effervescenti"», leggasi: «........ nelle forme e confezioni "2 mg compresse effervescenti",».

01A0944

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novalbac».

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000, concernente: «Estratto decreto n. 993 del 23 dicembre 1999, relativo alla specialità medicinale NOVALBAC» nelle forme e confezioni «20 mg capsule rigide» 12 capsule; «20 mg/5ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 75, relativamente alla confezione «20 mg capsule rigide» 12 capsule alla voce «Eccipienti» ove è indicato «..... ossibo di ferro giallo 0,06 mg», leggasi: «..... ossido di ferro giallo 0,06 mg».

01A0945

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina».

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2000, concernente, «Estratto decreto n. 911 del 20 dicembre 1999, relativo alla specialità medicinale TICLOPIDINA» nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 31, alla voce «Eccipienti» ove è indicato «..... amido stearico 5 mg», leggasi: «..... acido stearico 5 mg».

01A0946

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex»

Nella parte del comunicato «Estratto decreto n. 665 del 13 giugno 2000», relativo alla specialità medicinale «ULCEX», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2000, alla pagina 35, ove è indicato, «Estratto decreto A.I.C./UAC n. 665 del 13 giugno 2000», si intende scritto: «Estratto decreto NCR n. 665 del 13 giugno 2000».

01A0947

Comunicato concernente le modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpotrophine».

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2000, relativo all'estratto provvedimento di modifica di A.I.C. specialità medicinale n. 867 del 30 ottobre 2000 circa la specialità medicinale COLPOTROPHINE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 46, al posto della frase «Componenti della capsula:» leggasi invece: «Principio attivo: invariato».

01A0948

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flexifer»

Estratto decreto n. 961 del 6 novembre 2000

È autorizzata con estratto decreto n. 961 del 6 novembre 2000 l'immissione in commercio della specialità medicinale FLEXIFER, nella forma e confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, corso Basilica Soluntina, 67, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale n. 02656370828.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse; A.I.C. n. 034539015 (in base 10), 10Y1J7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A» - Nota 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controlli e confezionamento);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe);

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0949

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della concessione mineraria denominata «Fosso Pantacciano», sita nei comuni di Tuscania e Monteromano.

Con decreto ministeriale 16 novembre 2000, la concessione mineraria per manganese denominata «Fosso Pantacciano», sita nel territorio dei comuni di Tuscia e Monteromano, provincia di Viterbo, avente un'estensione di ha 121 e la durata di anni 20, è trasferita ed intestata alla società Etruscan Mining S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Piazza Barberini, 52 - C.F. n. 05602871005.

01A0967

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, con deliberazione n. 220 del 28 dicembre 2000, ha nominato il segretario generale, dott. Salvatore Bucceri, conservatore del registro delle imprese della provincia di Matera, ai sensi dell'art. 8, punto 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dott. Domenico D'Errico che ha assunto le funzioni di segretario generale presso la camera di commercio di Grosseto.

01A0905

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo dalla Rappresentanza italiana della Protexia France, con sede sociale in Francia, alla società Compagnie Française de Défense et de Protection, con sede legale in Francia.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza francese ha approvato il trasferimento, con effetto dal 1° gennaio 2000, del portafoglio assicurativo sottoscritto in Italia dalla società Protexia France, con sede legale in Francia, e Rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Italia n. 8, alla società Compagnie Française de Défense et de Protection, con sede legale in Francia e Rappresentanza per l'Italia in Milano, corso Italia n. 8.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

01A0904

Modificazioni allo statuto de L'Assicuratrice italiana vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1772 del 19 gennaio 2001, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana vita S.p.a. con le modifiche apportate in data 6 ottobre 2000, in sede di omologazione presso il tribunale di Milano, relative all'art. 27, comma 3 (nuovi limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del collegio sindacale).

01A1007

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della giustizia riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 131/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica, citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 9, comma 2, quarto rigo, dopo la parola «ubicati», i «due punti» sono sostituiti con il «punto e virgola»;

alla pag. 8, prima colonna, articolo 13, comma 6, terzo rigo, dove è scritto: «... dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto ...», leggasi: «... dei servizi di vettovagliamento e di sopravvitto ...»;

alla pag. 23, prima colonna, articolo 58, comma 4, penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... dal direttore del centro di rieducazione minorenni ...», leggasi: «... dal direttore del centro per la giustizia minorile ...»;

alla pag. 34, seconda colonna, articolo 101, comma 4, primo rigo, dove è scritto: «4. Nei casi in cui all'articolo 51 ...», leggasi: «4. Nei casi di cui all'articolo 51...»;

all'articolo 103, comma 1, dopo la parola «legge», il «punto e virgola» è sostituito con la «virgola»;

alla pag. 39, prima colonna, articolo 120, comma 4, quinto rigo, dove è scritto: «... ai centri di servizio sociali secondo le modalità ...», leggasi: «... ai centri di servizio sociale secondo le modalità ...»;

alla pag. 39, prima colonna, nella parte II, nella rubrica del Titolo I, dove è scritto: «AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA CASSA DELLE AMMENDE», leggasi: «ORGANI»;

alla pag. 42, seconda colonna, articolo 133:

nella rubrica, dove è scritto: «Attribuzioni dei direttori dei centri di rieducazione e degli uffici di servizio sociale per i minorenni», leggasi: «Attribuzioni dei direttori dei centri per la giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i minorenni»;

nel comma 1, quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... sono esercitate rispettivamente dal direttore dell'ufficio per la giustizia minorile e dall'ufficio del servizio sociale ...», leggasi: «... sono esercitate rispettivamente dal direttore del centro per la giustizia minorile e dall'ufficio del servizio sociale ...».

01A1058

ERRATA-CORRIGE

Comunicato riguardante il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, relativo al «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 131/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 2000).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, seconda colonna, nella rubrica della «PARTE I», dove è scritto: «Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione *penitenziara*», leggasi: «Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione *penitenziaria*»;

alla pag. 7, prima colonna, art. 9:

al comma 4, quarto rigo, dove è scritto: «... al detenuto o internato ...», leggasi: «... al detenuto o *all'*internato ...»;

al comma 9, quarto rigo, dove è scritto: «... quelli forniti *dell'*amministrazione ...», leggasi: «... quelli forniti *dall'*amministrazione ...»;

alla pag. 7, seconda colonna, art. 12:

al comma 4, quarto rigo, dove è scritto: «... lo svolgimento del loro compito*,* per i detenuti ...», leggasi: «... lo svolgimento del loro compito*;* per i detenuti ...»;

al comma 5, terzo rigo, dove è scritto: «... congiuntamente o *diagiuntamente* ...», leggasi: «... congiuntamente o *disgiuntamente* ...»;

alla pag. 8, art. 14:

al comma 3, secondo periodo, dove è scritto: «... in misura non *supenore* a mezzo litro ...», leggasi: «... in misura non *superiore* a mezzo litro ...»;

al comma 6, secondo rigo, dove è scritto: «... di peso non *supenore* a venti chili ...», leggasi: «... di peso non *superiore* a venti chili ...»;

alla pag. 8, seconda colonna, art. 15, al comma 2, dove è scritto: «2. È consentita la cessione fra *detenuni* e internati ...», leggasi: «2. È consentita la cessione fra *detenuti* e internati ...»;

alla pag. 14, seconda colonna, all'art. 34:

nella rubrica, dove è scritto: «Reclamo avverso il *provvedimemo* di sorveglianza particolare», leggasi: «Reclamo avverso il *provvedimento* di sorveglianza particolare»;

nel comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... previsto *dallarticolo* 123 ...», leggasi: «... previsto *dall'articolo* 123 ...»;

alla pag. 15, prima colonna, art. 36, al comma 4, primo rigo, dove è scritto: «4. Nella *predisposizone* ...», leggasi: «4. Nella *predisposizione* ...»;

alla pag. 15, prima colonna, art. 37, al comma 5, quarto rigo, dove è scritto: «... in locali interni comuni muniti di *elmenti* divisori.», leggasi: «... in locali interni comuni muniti di *mezzi* divisori.»;

alla pag. 16, prima colonna, art. 38, al comma 10, secondo rigo, dove è scritto: «... è stata *trattenua*.», leggasi: «... è stata *trattenuta*.»;

alla pag. 16, seconda colonna, art. 39, al comma 10, primo rigo, dove è scritto: «In caso di *chiama* dall'esterno ...», leggasi: «In caso di *chiamata* dall'esterno ...»;

alla pag. 22, seconda colonna, art. 57, al comma 7, terzo rigo, dove è scritto: «... per acquisti di *srumenti* ...», leggasi: «... per acquisti di *strumenti* ...»;

alla pag. 22, seconda colonna, art. 58, al comma 4, tredicesimo rigo, dove è scritto: «... in relazione alle esigenze medesime*,* negli istituti in cui operano più cappellani ...», leggasi: «... in relazione alle esigenze medesime*;* negli istituti in cui operano più cappellani ...»;

alla pag. 23, prima colonna, art. 58, comma 5, primo rigo, dove è scritto: «Per l'istruzione religiosa le pratiche di culto ...», leggasi: «Per l'istruzione religiosa *o* le pratiche di culto ...»;

alla pag. 23, prima colonna, art. 59:

al comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... in modo da *favornire* possibilità ...», leggasi: «... in modo da *favorire* possibilità ...»;

al comma 5, primo rigo, dove è scritto: «Le riunioni delle commissioni si svolgono *durate* ...», leggasi: «Le riunioni delle commissioni si svolgono *durante* ...»;

alla pag. 23, seconda colonna, art. 62, comma 1:

al quarto rigo, dove è scritto: «... da parte degli *opratori* penitenziari ...», leggasi: «... da parte degli *operatori* penitenziari ...»;

al sesto rigo, dove è scritto: «... ad altra persona*,* indicata e, ...», leggasi: «... ad altra persona indicata e, ...»;

alla pag. 24, seconda colonna, art. 65, al comma 5, secondo rigo, dove è scritto: «... da quello in cui ha sede *l'istiuto* ...», leggasi: «... da quello in cui ha sede *l'istituto* ...»;

alla pag. 25, prima colonna, art. 68, al comma 5, terzo rigo, dove è scritto: «... sicurezza *dell'stituto* ...», leggasi: «... sicurezza *dell'istituto* ...»;

alla pag. 25, seconda colonna, art. 70, al comma 3, secondo rigo, dove è scritto: «... deve essere *usaro*... », leggasi: «... deve essere *usato*... »;

alla pag. 25, seconda colonna, art. 71, al comma 2, primo rigo, dove è scritto: «2. Le mansioni suddette sono *esplerate* ...», leggasi: «2. Le mansioni suddette sono *espletate* ...»;

alla pag. 27, prima colonna, art. 76, al comma 2, lettera *b)*, terzo rigo, dove è scritto: «... della legge n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica ...», leggasi: «... della legge *e* n. 94 del decreto del Presidente della Repubblica... »;

alla pag. 28, prima colonna, art. 81:

al comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... reparto di polizia *penitenziazia*... », leggasi: «... reparto di polizia *penitenziaria* ...»;

al comma 4, quinto rigo, dove è scritto: «... l'accusato davanti a *se* ...», leggasi: «... l'accusato davanti a *sé* ...»;

alla pag. 28, seconda colonna, art. 83, al comma 4, lettera *a)*, terzo rigo, dove è scritto: «... alternativamente, *in* somma di denaro ...», leggasi: «... alternativamente, *una* somma di denaro ...»;

alla pag. 29, prima colonna, art. 85, nella rubrica, dove è scritto: «Autorità che dispongono i *trarferimenti* tra istituti o le traduzioni», leggasi: «Autorità che dispongono i *trasferimenti* tra istituti o le traduzioni ...»;

alla pag. 34, seconda colonna, art. 101, al comma 2, diciottesimo rigo, dove è scritto: «... al fine di *accompaguare* ...», leggasi: «... al fine di *accompagnare* ...»;

alla pag. 35, prima colonna, art. 102, al comma 3, primo rigo, dove è scritto: «3. *ll* soggetto ...», leggasi: « 3. *Il* soggetto ...»;

alla pag. 35, seconda colonna, art. 104, al comma 4, terzo rigo, dove è scritto: «... la *proposa* di revoca ...», leggasi: «... la *proposta* di revoca ...»;

alla pag. 36, prima colonna, art. 108, nella rubrica, dove è scritto: «Rinvio dell'esecuzione delle pene *dententive* ...», leggasi: «Rinvio dell'esecuzione delle pene *detentive* ...»;

alla pag. 36, seconda colonna, art. 110:

al comma 4, terzo rigo, dove è scritto: «... dell'amministrazione *penitenziaira.», leggasi: «... dell'amministrazione penitenziaria.»;*

al comma 5, primo rigo, dove è scritto: «5. L'esecuzione della pena dell'*argasoto* ...», leggasi: «5. L'esecuzione della pena dell'*ergastolo* ...»;

alla pag. 36, seconda colonna, art. 111:

al comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... misura di sicurezza *previsa* ...», leggasi: «... misura di sicurezza *prevista* ...»;

al comma 3, quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... dell'articolo 215 del *codice di procedura penale* ...», leggasi: «... dell'art. 215 del *codice penale*.»;

al comma 4, settimo ed ottavo rigo, dove è scritto: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice di procedura penale*.», leggasi: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice penale*.»;

alla pag. 37, prima colonna, art. 111, al comma 6, quinto rigo, dove è scritto: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice di procedura penale*.», leggasi: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice penale*.»;

alla pag. 37, prima colonna, art. 112:

al comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... articoli 148, 206, 212, secondo comma, del *codice di procedura penale*.», leggasi: «... articoli 148, 206, 212, secondo comma, del *codice penale*.»;

al comma 3, quarto e quinto rigo, dove è scritto: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice di procedura penale*.», leggasi: «... articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del *codice penale*.»;

alla pag. 37, prima colonna, art. 113, al comma 1, quarto rigo, dove è scritto: «... internati negli ospedali *psichiarrici* giudiziari ...», leggasi: «... internati negli ospedali *psichiatrici* giudiziari ...»;

alla pag. 37, seconda colonna, art. 113, al comma 1, ultimo rigo, dove è scritto: «... con altri servizi *psichiarici* territoriali pubblici.», leggasi: «... con altri servizi *psichiatrici* territoriali pubblici.»;

alla pag. 37, seconda colonna, art. 115:

al comma 2, quinto rigo, dove è scritto: «... valga a rendere *operarivi* i criteri ...», leggasi: «... valga a rendere *operativi* i criteri ...»;

al comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... interventi trattamentali *paticolarmente* significativi ...», leggasi: «... interventi trattamentali *particolarmente* significativi ...»;

alla pag. 37, seconda colonna, art. 116, al comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... quelli indicati *nell'utimo* comma dell'articolo 58 ...», leggasi: «... quelli indicati *nell'ultimo* comma dell'articolo 58 ...»;

alla pag. 38, prima colonna, art. 117, al comma 2, secondo rigo, dove è scritto: «... persone diverse da *qulle* indicate ...», leggasi: «... persone diverse da *quelle* indicate ...»;

alla pag. 39, prima colonna, art. 122, comma 2:

alla lettera *a)*, primo rigo, dove è scritto: «*a)* presiede il consiglio di *ammimsnzaone* ...», leggasi: «*a)* presiede il consiglio di *amministrazione* ...»;

alla lettera *d)*, quinto rigo, dove è scritto: «... e di quelle *comuniitarie* ...», leggasi: «... e di quelle *comunitarie* ...»;

alla pag. 39, seconda colonna, al comma 2, lettera a), primo rigo, dove è scritto: «*a)* il consiglio di *amministrazopme* ...», leggasi: «*a)* il consiglio di *amministrazione* ...»;

alla pag. 40, prima colonna, art. 124, al comma 2, lettera *b)*, secondo rigo, dove è scritto: «... consiglio di *amminisirazione* ...», leggasi: «... consiglio di *amministrazione* ...»;

alla pag. 41, prima colonna, art. 128, al comma 2, lettera *e)*, primo rigo, dove è scritto: «... *e)* dai proventi delle manifatture *carcararie* ...», leggasi: «... *e)* dai proventi delle manifatture *carcerarie* ...»;

alla pag. 42, seconda colonna, art. 135, nella rubrica, secondo rigo, dove è scritto: «Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del *vino*», leggasi: «Disposizioni relative ai locali per confezione e consumazione del *vitto*».

01A1057

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 22 dicembre 2000, recante: «Determinazione, per l'anno 2000, degli aumenti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 2001).

Nel titolo riportato nel sommario nonché nella prima colonna alla pag. 54 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... degli *aumenti* territoriali...», leggasi: «... degli *ambiti* territoriali...».

01A1156

Comunicato relativo alla determinazione dell'Agenzia delle dogane del 23 gennaio 2001, recante: «Istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per il riscaldamento in particolari zone geografiche.». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2001).

Nella determinazione citata in epigrafe, nell'intestazione, prima delle premesse riportate nella seconda colonna della pag. 58 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «IL DIRETTORE *DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI*», leggasi: «IL DIRETTORE».

01A1157

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651027/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.